OGGETTO: Iscrizione nel registro delle imprese dei direttori generali - Richiesta di parere.

Con messaggio di posta elettronica del 2/08/2012 codeda Camera espone quanto segue:

sono iscrivibili, come noto, nel registro delle imprese (tramite il modulo S2, codice atto A12) le cariche di procuratore conferite con atto notarile (artt. 2206 e 2207 c.c.). Dal punto di vista dell’operatività del registro delle imprese, il notaio compila il riquadro 3 dell’intercalare P, selezionando dalla tabella CAM la carica “Procuratore”, e riportando nel riquadro dell’intercalare stesso tutti i poteri elencati nell’atto di procura, allegando quest’ultimo. Orbene, nell’atto di procura accade sempre più spesso che il procuratore sia nominato anche quale direttore generale, o direttore amministrativo, o altre cariche particolari.

Il notaio, nella predisposizione della pratica da inviare al registro delle imprese, utilizzando la modulistica conforme ai tracciati ministeriali, compila il riquadro 3 cit., inserendo la carica/qualifica di procuratore e poi l’altra carica/qualifica di direttore generale (che trova disponibile nel programma), che è anche inserita nel riquadro 5, di descrizione dei poteri di rappresentanza derivanti dalla procura.

In questo caso, tenuto conto delle particolari responsabilità attribuite al direttore generale (art. 2396 c.c.) e del fatto che la carica di direttore generale è stata conferita nell’ambito dei poteri della procura, è iscrivibile in visura da parte dell’ufficio del registro delle imprese la carica/qualifica di procuratore con i relativi poteri e anche l’iscrizione separata della carica/qualifica di direttore generale?
Le circolari ministeriali già evidenziano che non sono iscrivibili dette cariche tecniche (che hanno rilevanza interna) nel registro delle imprese, in quanto dati non tipici, non facendo, tuttavia, riferimento alle modalità con cui sono state conferite (nella fattispecie, con procura notarile).

In merito a tali problematiche, questa Direzione generale ritiene possibili formulare le considerazioni che seguono.


Ne consegue, ad avviso della Scrivente, che, sia nel caso in cui la carica abbia rilevanza solamente interna alla società (compiti di direzione interna, amministrativa o tecnica), sia nel caso in cui, invece, alla stessa sia ricollegato il potere di rappresentare la società con effetti vincolanti nei rapporti esterni, non sussiste il presupposto per procedere alla sua iscrizione nel registro delle imprese, per contrasto con l'art. 2188, c. 1, del codice civile.

Questa Amministrazione, d'altra parte, ha in più occasioni espresso il convincimento che il principio di tassatività delle iscrizioni in ultimo richiamato possa cedere il passo al principio di <<<completezza ed organicità>> della pubblicità (art. 8, c. 6, della legge 580/1993), con conseguente possibilità di iscrizione di atti o fatti per i quali la stessa non è espressamente prevista, solo in quei casi in cui la mancata previsione da parte della legge di uno specifico adempimento pubblicitario rischia di determinare il mancato allineamento tra situazione risultante dal registro delle imprese e situazione - pur conforme a legge - di fatto.

Nel caso in esame tale rischio di disallineamento, con ogni evidenza, non sussiste, in quanto non risultano iscritti nel registro delle imprese atti o fatti che potrebbero vedere inficiata la loro portata informativa a causa della mancata iscrizione della nomina di una carica quale quella di direttore generale o direttore amministrativo.

Appurato, conseguentemente, che nel caso sottoposto a valutazione, alla luce del principio di tassatività delle iscrizioni nel registro delle imprese recato dall'art. 2188, c. 1, cod. civ., la nomina del direttore generale non può, di per sé, trovare accoglienza nel registro medesimo, occorre valutare il comportamento da tenere nel caso in cui, detta nomina sia incorporata in una procura ex art. 2206 cod. civ.

Evidenziare, nell’ambito della procura ex art. 2206 cod. civ., che la stessa si espleta anche attraverso l’assegnazione della carica di direttore generale rischia di confondere, conseguentemente, aspetti relativi alle competenze interne (che nessuna rilevanza dovrebbero avere nella procura medesima) e aspetti relativi alle competenze esterne (le uniche che rilevano nell’ambito della procura).

Ciò dimostra, ad avviso della Scrivente, l’assoluta ultroneità di tale indicazione nell’ambito di una procura, che dovrebbe mirare esclusivamente ad indicare i poteri di rappresentanza in capo ad un soggetto, a prescindere dal rapporto interna che intercorre tra quest’ultimo e l’impresa rappresentata.

Nel caso in cui, comunque, il notaio dovesse predisporre una procura secondo tale anomala modalità, si ritiene che i poteri dalla stessa derivanti (tra cui, appunto, la nomina alla carica di direttore generale) possano essere trascritti nel riquadro 5 dell’intervalare P, ma solo in quanto collegati alla carica/qualifica di procuratore (selezionata nella tabella ORG).

Non potrà, di conseguenza, essere selezionata, nel riquadro 3, la carica/qualifica di direttore generale (che pertanto non potrà essere certificata in quanto tale), né potranno essere riportati, nel riquadro 5, i poteri connessi a tale carica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)